



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 361	di data 05/09/22

Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19.05.2022 N. 57/196. REVOCA LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, all'articolo 1 comma 1, indica gli Enti locali quali soggetti preposti ad attuare la politica provinciale della casa;

visto il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

vista la deliberazione della Giunta comunale di data 14.03.2022 n. 56 con la quale sono stati approvati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;

richiamata la determinazione di data 30.07.2018 n. 16/396 con cui I.T.E.A. S.p.A. è stata autorizzata a stipulare con il soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che, firmato dalla dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, un contratto di locazione ai sensi della L.P. 15/2005, per l'alloggio individuato con il codice 43103873;

richiamata la determinazione di data 19.05.2022 n. 57/196 con cui è stata disposta la revoca della sopracitata determinazione di autorizzazione alla locazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3, lettera c) (violazioni contrattuali) della L.P. 15/2005;

richiamata inoltre la determinazione di data 08.06.2022 n. 57/233 con la quale è stata sospesa l'efficacia del provvedimento di revoca di data 19.05.2022 n. 57/196 fino alla scadenza di novembre 2022;

vista la nota di I.T.E.A. S.p.A. di data 13.07.2022, ns. prot. n. 195398, con la quale la

pagina 1/4

Società ha comunicato che il soggetto di cui all'Allegato 1 ha esaurito il credito della Carta dell'inquilino prevista dall'art. 6 bis 1 della L.P. 15/2005 e ha chiesto conseguentemente all'Amministrazione comunale l'avvio di un nuovo procedimento di revoca per un altro dei motivi di cui all'art. 9, 3° comma, lett. c) della L.P. 15/2005;

richiamato l'articolo 5, comma 5 bis, della L.P. 15/2005, il quale prevede che il provvedimento dell'ente locale che autorizza la locazione è revocato nei casi previsti dall'art. 9, comma 3, ad eccezione di quanto previsto alla lettera b) e b bis) del predetto comma;

vista la nota di data 25.07.2022, prot. n. 206987, notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con la quale il Progetto Politiche abitative ha provveduto a comunicare al soggetto di cui all'Allegato 1 l'avvio del nuovo procedimento di revoca dell'alloggio di edilizia abitativa pubblica;

preso atto che nei termini fissati con la suddetta nota non sono pervenute osservazioni rispetto a quanto contestato;

ritenuto necessario, stante la vigenza di un proprio precedente provvedimento di revoca già esecutivo, di cui alla determinazione 19.05.2022 n. 57/196, procedere con una integrazione delle relative motivazioni, anziché con l'adozione di un autonomo atto;

preso atto che dall'adozione della presente determinazione di integrazione delle motivazioni di revoca discende come conseguenza la ridefinizione del termine di rilascio dell'immobile, in base alla diversa fattispecie contestata;

atteso che il termine di rilascio dell'immobile previsto nella precedente determinazione 19.05.2022 n. 57/196 è stato sospeso con determinazione di data 08.06.2022 n. 57/233 fino a novembre 2022;

visto l'art. 5, comma 5 ter, della L.P. 15/2005 secondo il quale il provvedimento di revoca dell'autorizzazione a locare comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione; il provvedimento di revoca fissa inoltre il termine per il rilascio dell'alloggio e costituisce, ai sensi dell'art. 16, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), titolo esecutivo nei confronti del titolare del contratto di locazione e di chiunque occupi l'alloggio;

atteso che con la già citata deliberazione della Giunta comunale di data 14.03.2022 n. 56, con la quale sono stati approvati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg di data 12.12.2011 e s. m e i., è stato stabilito, qualora ricorrano le fattispecie di revoca di cui all'art. 9, comma 3, lett. c) della L.P. 15/2005, di fissare il termine di tre mesi, dalla data di approvazione del provvedimento, per il rilascio dell'alloggio;

dato atto che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, appartiene al giudice ordinario la competenza giurisdizionale sulle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di revoca adottati in conseguenza dell'accertata violazione delle condizioni contrattuali del rapporto di locazione, com'è nel caso in esame;

richiamata in proposito la circolare n. 9/2010 di data 26 aprile 2010 con la quale il Servizio politiche sociali e abitative della Provincia Autonoma di Trento suggerisce di inserire nei provvedimenti amministrativi di revoca per accertata violazione delle norme contrattuali la previsione di adire il giudice ordinario individuato nel contratto di locazione, ferma restando la possibilità di ricorso al T.R.G.A. e a quello straordinario al Presidente della Repubblica per le questioni che non attengono alle violazioni del rapporto contrattuale;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per

il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
 - la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
 - il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;
 - il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
 - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
dato atto che la presente determinazione, non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 25 del Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
rilevato infatti che l'oggetto del presente atto è relativo ad alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà di I.T.E.A. S.p.A.;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 - 2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
- visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. C_378/S005/306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. di integrare, nei termini di quanto esplicitato in premessa, le motivazioni della determinazione dirigenziale di data 19.05.2022 n. 57/196 con cui è stata revocata la determinazione dirigenziale di data 30.07.2018 n. 16/396 di autorizzazione a I.T.E.A. S.p.A. alla stipula con il soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, di un contratto di locazione ai sensi della L.P. 15/2005;
2. di fissare in tre mesi dall'adozione del presente provvedimento il termine di rilascio dell'immobile per la fattispecie prevista alla lettera c) del comma 3 dell'art. 9 della L.P. 15/2005 (esaurimento del credito della Carta dell'inquilino), oggetto della presente revoca;
3. di confermare comunque il termine di rilascio dell'alloggio già stabilito con determinazione dirigenziale di data 19.05.2022 n. 57/196, per la fattispecie ivi contestata (violazioni contrattuali) sospeso successivamente con determinazione dirigenziale di data 08.06.2022 n. 57/233;
4. di dare atto che, avverso la presente determinazione di revoca adottata a seguito dell'accertata violazione delle condizioni del rapporto di locazione illustrate in premessa, è ammessa impugnazione davanti al Giudice Ordinario presso il foro di Trento;
5. di dare atto che, per le questioni che esulano dalla violazione delle norme del contratto di locazione, avverso la determinazione di revoca è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Trento, entro 60 giorni dalla data di notifica della presente determinazione all'interessato;
6. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica della presente determinazione all'interessato.

Allegati in formato elettronico
//
allegato 1

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 05/09/22